



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
c.a. Dott. Federico BOSCHI, Capo Dipartimento
Dipartimento energia (DiE)
c.a. Ing. Stefania CROTTA, Direttore Generale
Direzione generale programmi e incentivi finanziari
(PIF)
ROMA
A mezzo Pec:
DIE@Pec.Mite.Gov.it
pif@pec.mase.gov.it

Roma, 16 dicembre 2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*septies* del d.lgs. n. 152 del 2006, relativamente all'**adempimento previsto dal d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, in materia di limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti.**

Il citato d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, recante misure relative alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ha apportato alcune modifiche al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), fra le quali, l'introduzione di nuove disposizioni in materia di limitazione e sostituzione delle sostanze, o miscele di sostanze, pericolose (art. 271, co. 7-*bis*).

Ai fini dell'adeguamento a tali nuove misure, lo stesso provvedimento ha previsto che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020 (data entrata in vigore del d.lgs. n.102/2020), in cui le sostanze o le miscele pericolose indicate dalle medesime norme (sostanze classificate come cancerogene o reprotossiche o mutagene H340, H350, H360 e sostanze di tossicità

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

e cumulabilità particolarmente elevata e classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH) venivano utilizzate nei cicli produttivi interessati da tali emissioni, dovevano presentare una prima relazione sulla sostituibilità di tali sostanze entro un anno (28 agosto 2021).

Inoltre, il medesimo d.lgs. n. 102/2020, all'art. 3, comma 3, prevede altresì che i gestori di tali stabilimenti o installazioni debbano presentare una **domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025**, o in data antecedente, se richiesto dall'autorità competente sulla base della prima relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali.

Alla luce del quadro normativo descritto, tale interpello si rende necessario dal momento che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione alle AIA nazionali non si è espresso ufficialmente e le Autorità locali interessate dall'adempimento, si stanno muovendo in modo differente e non omogeneo, dando indicazioni diverse alle imprese che, evidentemente, generano confusione circa le modalità per ottemperare alla normativa. Altri enti locali, invece, non si sono espressi, lasciando gli operatori nell'incertezza.

Gli unici pronunciamenti esistenti, ad oggi, sono quelli della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Torino. Entrambe le posizioni espresse seguono una logica di **semplificazione**: da un lato, la Città Metropolitana di Torino, ha fornito una linea guida per la redazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. 102/2020; dall'altro, la Regione Lombardia nella sua Circolare ha chiarito che: *“– sentito anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 c.3 entro il 1° gennaio 2025 – o entro una data precedente eventualmente indicata dall'Autorità competente - solo nel caso in cui quest'ultima lo abbia espressamente richiesto alla luce della relazione ricevuta”*.

Tanto premesso, ed evidenziando altresì che Confindustria ha più volte sottolineato le criticità insite nella disposizione in commento, che sembra rappresentare esclusivamente una **ulteriore forma di autorizzazione alle emissioni che si sommerebbe a quelle già previste in materia**, determinando una **irragionevole duplicazione che sta, peraltro, generando incertezze applicative sui territori**,

3.


si chiede cortesemente al Ministero di voler chiarire la portata della disposizione in commento, confermando, in particolare, che:

- i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, entro il 1° gennaio 2025 – o entro una data precedente eventualmente indicata dall’Autorità competente - **solo nel caso in cui quest’ultima lo abbia espressamente richiesto alla luce della relazione già ricevuta;**
- la domanda da inviare entro il 1° gennaio 2025, in ogni caso, non è relativa ad un nuovo titolo autorizzatorio da richiedere (AIA o AUA).

Tenuto conto dell’imminente scadenza dell’adempimento in esame, nonché delle richieste già effettuate da Confindustria, volte ad ottenere indicazioni chiare da trasmettere alla numerosa pletera di soggetti interessati dalla domanda di autorizzazione *de qua*, si chiede cortesemente di voler riscontrare tale interpello con la necessaria urgenza.

Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maurizio Tarquini


CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell’Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589